

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA BOSNIA ED ERZEGOVINA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica di San Marino e la Bosnia ed Erzegovina (in prosieguo denominate le "Parti Contraenti")

Desiderando promuovere una maggiore cooperazione economica tra di loro con riguardo agli investimenti da parte di cittadini e persone giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che l'accordo sul trattamento da accordare a tali investimenti stimolerà il flusso di capitali privati e lo sviluppo economico delle Parti Contraenti;

Convenendo che un quadro stabile per gli investimenti massimizzerà l'effettivo utilizzo delle risorse economiche e migliorerà gli standard di vita;

Avendo deciso di concludere un Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito allo scopo di trarne beneficio economico o per un altro scopo d'affari da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e regolamenti di quest'ultima. Questo termine indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto *in rem*, come ipoteca, pegno, garanzia, usufrutto e diritti analoghi;
- b) quote, azioni, obbligazioni, ed altre forme di partecipazione in società;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni aventi valore economico;
- d) diritti di proprietà intellettuale, così come definiti negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, nella misura in cui entrambe le Parti Contraenti sono parti a tali accordi, ivi compresi, ma non esclusivamente, diritti di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti accessori, marchi commerciali, brevetti, design industriali e processi tecnici, diritti sulle varietà vegetali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento commerciale;

- e) diritti per l'esercizio di attività economiche e commerciali, conferiti per legge o per contratto, ivi comprese concessioni per attività di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Eventuali modifiche della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non inficiano il loro carattere di investimento purché tali modifiche siano ottemperanti alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

2. Per "investitore" si intende:

a) Rispetto alla Bosnia ed Erzegovina:

- (i) una persona fisica che sia cittadino della Bosnia ed Erzegovina secondo le leggi in vigore nella stessa la cui residenza permanente o sede principale dell'attività economica si trova nella Bosnia ed Erzegovina;
- (ii) una persona giuridica costituita in conformità con le leggi vigenti nella Bosnia ed Erzegovina che ha sede legale, la direzione centrale o la sede principale dell'attività economica nel territorio della Bosnia ed Erzegovina.

b) Rispetto alla Repubblica di San Marino:

- (i) una persona fisica in possesso della cittadinanza della Repubblica di San Marino che effettua un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- (ii) una persona giuridica registrata, costituita o altrimenti debitamente organizzata in conformità con le leggi e regolamenti della Repubblica di San Marino, che ha sede ed esercita un'attività economica effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino e investe nel territorio della Bosnia ed Erzegovina.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare, ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, utili di capitale, canoni (royalties), compensi per l'utilizzo di brevetti, ed altri compensi.

4. Per "senza ritardo" si intende il periodo normalmente richiesto per l'espletamento delle formalità necessarie ai fini del pagamento dei compensi o per il trasferimento di pagamenti. Tale periodo decorre per il pagamento dei compensi dal giorno in cui è avvenuto l'esproprio e per quanto riguarda il trasferimento di pagamenti dal giorno in cui stata inoltrata la richiesta di trasferimento. In nessun caso può eccedere un mese.

5. Per "valuta liberamente convertibile" si intende una qualsiasi valuta che il Fondo Monetario Internazionale stabilisce, di volta in volta, come valuta liberamente utilizzabile in conformità con lo Statuto del Fondo Monetario Internazionale e relativi emendamenti.

6. Per "territorio" si intende:

- a) Riguardo alla Bosnia ed Erzegovina: il territorio della Bosnia ed Erzegovina, ivi comprese le acque territoriali, nonché l'intero fondale e il sottosuolo e lo spazio aereo soprastante, inclusa ogni area marittima situata al di là delle acque territoriali della Bosnia ed Erzegovina

che è stata o potrebbe in futuro essere designata secondo le leggi della Bosnia ed Erzegovina ed in conformità con il diritto internazionale come uno spazio entro il quale la Bosnia ed Erzegovina può esercitare diritti riguardanti il fondale marino, il sottosuolo e le risorse naturali;

- b) Riguardo alla Repubblica di San Marino: il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani ed ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Articolo 2

Promozione e ammissione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli, stabili e trasparenti per gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e consente tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti.
2. Al fine di incoraggiare il flusso reciproco di investimenti, ciascuna Parte Contraente si adopera per informare l'altra Parte Contraente, su richiesta di una delle Parti Contraenti, circa le opportunità di investimento nel proprio territorio.
3. Laddove necessario, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente rilascia, senza ritardo, i permessi richiesti in relazione alle attività di consulenti o periti assunti dagli investitori di ciascuna Parte Contraente.
4. Ciascuna Parte Contraente, fatte salve le proprie leggi e regolamenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro delle persone fisiche, esamina in buona fede e tenendone debitamente conto, indipendentemente dalla cittadinanza, le richieste di personale chiave, compreso il personale direttivo e tecnico che viene assunto ai fini di investimenti nel proprio territorio, di entrare, soggiornare temporaneamente e lavorare nel proprio territorio. Ai famigliari prossimi di tale personale è accordato un trattamento analogo relativamente all'ingresso e al soggiorno temporaneo nella Parte Contraente di destinazione.

Articolo 3

Protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente estende nel proprio territorio la piena protezione giuridica e sicurezza agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente non ostacola, con provvedimenti arbitrari o discriminatori, lo sviluppo, gestione, mantenimento, uso, godimento, espansione, cessione, la vendita né l'eventuale liquidazione di tali investimenti nel suo territorio.
2. Agli investimenti o ai redditi di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente è accordato un trattamento giusto ed equo, in conformità con il diritto internazionale e con le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 4
Trattamento nazionale e trattamento di nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investimenti e ai redditi di investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi dei propri investitori, o agli investimenti e ai redditi di investitori di qualsiasi altro Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.

2. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo allo sviluppo, alla gestione, al mantenimento, al godimento, all'uso o alla cessione dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori, o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente Articolo non vanno interpretate nel senso di obbligare una Parte Contraente a estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i benefici di ogni trattamento, preferenza o privilegio derivanti da:

- a) la partecipazione o l'associazione ad un'unione doganale od economica, area di libero scambio, mercato comune o analoghi accordi internazionali, esistenti o futuri, a cui ciascuna delle Parti Contraenti è o può diventare parte in futuro;
- b) un qualsiasi accordo o convenzione internazionale, interamente o parzialmente in materia di imposizione fiscale.

Articolo 5
Esproprio

1. Nessuna Parte Contraente espropria o nazionalizza, direttamente o indirettamente, un investimento effettuato nel proprio territorio dall'investitore di un'altra Parte Contraente, né lo assoggetta a requisizione, né adotta provvedimenti di effetto equivalente (qui di seguito intesi come "esproprio") se non:

- a) per fini di interesse pubblico legati ad esigenze interne;
- b) su base non discriminatoria;
- c) secondo le procedure stabilite dalla legge; e
- d) contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento.

2. Il risarcimento sarà equivalente al valore equo di mercato dell'investimento espropriato al momento immediatamente precedente la data in cui l'esproprio è stato effettuato. Il valore equo di mercato non rifletterà alcuna variazione di valore che si sia verificata per via del fatto che l'esproprio sia stato reso pubblico a una data anteriore. Il risarcimento comprenderà l'interesse ad un normale tasso commerciale per le operazioni attuali a decorrere dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.

3. Il risarcimento sarà effettuato in una valuta liberamente convertibile e reso trasferibile senza ritardo al paese designato dai richiedenti interessati.

4. Gli investitori interessati di ciascuna delle due Parti Contraenti hanno il diritto, secondo la legge della Parte Contraente che effettua l'esproprio, ad un tempestivo esame, da parte di un'autorità giudiziaria o altra autorità indipendente di quella Parte, riguardante la legalità dell'esproprio, le sue procedure e la valutazione dell'investimento in conformità con i principi sanciti al comma 1) di questo Articolo.

Articolo 6 Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni a causa di guerre o altri conflitti armati, disordini civili, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, sommosse o avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente accorda a tali investitori, per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente.

2. Fatto salvo il comma 1) del presente Articolo, agli investitori di una Parte Contraente che in una delle circostanze di cui a detto paragrafo subiscano danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito:

- a) della requisizione della loro proprietà o parte di essa da parte delle forze o delle autorità;
- b) della distruzione della loro proprietà o di parte di essa da parte delle forze o delle autorità che non sia stata causata nel corso di un'azione di combattimento o che non si rendeva necessaria dalla situazione;

è accordata una tempestiva restituzione, un risarcimento adeguato ed effettivo per i danni o le perdite sostenuti durante il periodo della requisizione a seguito della distruzione della loro proprietà. I conseguenti pagamenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Articolo 7 Trasferimenti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantisce che i pagamenti relativi ad un investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere trasferiti liberamente in entrata e in uscita dal proprio territorio. Tali trasferimenti comprendono in particolare, ma non esclusivamente:

- a) il capitale iniziale e le quote aggiuntive per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) i redditi;

- c) i pagamenti effettuati ai sensi di un contratto che comprende un prestito connesso all'investimento;
- d) le somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione dell'investimento;
- e) i pagamenti di risarcimenti ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Accordo;
- f) i pagamenti derivanti dalla risoluzione di una controversia ai sensi degli Articoli 10 e 11 del presente Accordo;
- g) remunerazioni e altri compensi per il personale impiegato dall'estero in relazione ad un investimento.

2. Ciascuna Parte Contraente garantisce che i trasferimenti ai sensi del comma 1) del presente Articolo siano effettuati senza ritardo in una valuta liberamente convertibile al tasso ufficiale di cambio applicabile alla data del trasferimento nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è effettuato.

3. I trasferimenti sono effettuati in conformità con le procedure stabilite dai regolamenti di cambio del Paese Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, le quali non comportano il rifiuto, la sospensione o lo snaturamento di tale trasferimento.

4. Le Parti Contraenti si impegnano ad accordare a tali trasferimenti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai trasferimenti derivanti da investimenti effettuati da investitori di un qualunque Stato terzo.

Articolo 8 Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata (ai fini del presente Articolo: la "Prima Parte Contraente") effettui un pagamento ad ognuno dei suoi investitori in virtù di una garanzia o un contratto assicurativo contro rischi non-commerciali riguardanti un investimento effettuato nel territorio della Parte Contraente (ai fini del presente Articolo: la "Seconda Parte Contraente"), la Seconda Parte Contraente riconosce, fermo stando i suoi diritti sanciti dall'Articolo 11 di questo Accordo:

- a) l'assegnazione alla Prima Parte Contraente, per legge o in virtù di un rapporto giuridico, di tutti i diritti e richieste della parte indennizzata; e
- b) che la Prima Parte Contraente è abilitata a esercitare tali diritti e a ottenere l'esecuzione di tali richieste in virtù della surroga, nella stessa misura della parte indennizzata, e che si assume gli obblighi correlati all'investimento.

2. La Prima Parte Contraente ha diritto in tutte le circostanze:

- a) allo stesso trattamento con riguardo ai diritti, richieste e obblighi da essa acquisiti, in virtù dell'assegnazione indicata al comma 1) precedente; e

b) ad ogni pagamento ricevuto in ragione di tali diritti e richieste, così come la parte indennizzata ne aveva il diritto in virtù del presente Accordo, con riguardo all'investimento interessato ed ai relativi redditi.

3. In caso di surroga come definita al comma 1) di questo Articolo, l'investitore non citerà in giudizio né avanzerà una richiesta a meno che non sia autorizzato a farlo dalla Parte Contraente o dalla sua istituzione.

Articolo 9 Applicazione di altre obbligazioni

Qualora le disposizioni di legge di una Parte Contraente o gli obblighi internazionali già esistenti o insorte successivamente tra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano una norma, sia essa generale o specifica, che dà diritto agli investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole per i propri investimenti di quello previsto nel presente Accordo, tale norma prevale, nella misura in cui più favorevole, sul presente Accordo.

Articolo 10 Composizione di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

1. Qualsiasi controversia che possa insorgere tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, in merito ad un investimento sul territorio di quell'altra parte contraente, è composta in via amichevole tramite consultazioni e negoziazioni.

2. Qualora una controversia ai sensi del comma 1) del presente Articolo non possa essere risolta entro tre mesi dalla data in cui una delle due parti della disputa ha richiesto una composizione amichevole, l'investitore interessato può sottomettere la controversia a:

- a) Il tribunale competente o il tribunale amministrativo della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento; o
- b) Un tribunale arbitrale *ad hoc*, costituito in conformità con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); o
- c) Il Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti (in prosieguo definito "il Centro"), attraverso conciliazione o arbitrato, istituito dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli Stati ed i Cittadini di Altri Stati, aperta alla firma il 18 marzo 1965 a Washington (in prosieguo denominata "la Convenzione"), nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti siano divenute parti alla Convenzione.

3. Una società incorporata o costituita in base alle leggi in vigore nel territorio di una Parte Contraente e in cui prima dell'insorgere di tale controversia la maggioranza delle azioni apparteneva agli investitori dell'altra Parte Contraente, sarà trattata in conformità con l'Articolo 25 (2) (b) della Convenzione, ai fini di questa Convenzione, come società dell'altra Parte Contraente.

4. Le due Parti Contraenti non perseguiranno attraverso canali diplomatici nessuna controversia sottomessa al Centro a meno che:

- a) Il Segretario-Generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito dal Centro, non decida che la controversia non rientra nella giurisdizione del Centro; o
- b) L'altra Parte Contraente non rispetta o non si conforma al giudizio emesso da un tribunale arbitrale.

5. Il giudizio arbitrale è basato su:

- Le disposizioni di questo Accordo;
- Le leggi della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento ivi comprese le norme relative al conflitto di leggi; e
- le norme ed i principi universalmente accettati del diritto internazionale.

6. La decisione arbitrale è definitiva e vincolante per entrambe le parti alla controversia e viene eseguita conformemente alle leggi della Parte Contraente interessata.

7. Durante la procedura di arbitrato o dell'esecuzione di una decisione una Parte Contraente non rivendicherà come difesa, obiezione, controreclamo, diritto alla compensazione o per ogni altra ragione che l'indennizzo o altra forma di risarcimento per tutti o per parte dei danni presunti sia stata o verrà ricevuta dall'investitore che rappresenta la parte contendente, in conformità con un contratto di assicurazione o garanzia contro rischi politici.

Articolo 11 Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo è composta, per quanto possibile, attraverso negoziazioni tramite canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia di cui al comma 1) del presente Articolo non possa essere composta entro sei (6) mesi dalla data in cui è stata effettuata la richiesta di composizione, essa è sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale composto da tre membri.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito *ad hoc* caso per caso nel modo seguente: ogni Parte Contraente nominerà un arbitro. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, un cittadino di uno Stato terzo, in qualità di Presidente del tribunale. Gli arbitri saranno nominati entro due (2) mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ha informato l'altra Parte Contraente della propria intenzione di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, il cui Presidente sarà nominato entro i successivi due (2) mesi.

4. Se entro i termini di cui al comma 3) del presente Articolo non sono effettuate le necessarie nomine, ciascuna delle Parti Contraenti può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle stesse. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia

cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile espletare tale funzione, l'invito a provvedere alle nomine necessarie dovrà essere rivolto al Vice Presidente. Qualora il Vice-Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo anch'egli non potesse espletare tale funzione, il Membro della Corte Internazionale di Giustizia di grado immediatamente inferiore che non sia un cittadino di nessuna delle Parti Contraenti sarà invitato a provvedere alle nomine necessarie.

5. Il tribunale stabilisce il proprio regolamento procedurale.

6. Il tribunale arbitrale decide in virtù del presente Accordo e conformemente alle norme del diritto internazionale, a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti Contraenti.

7. Ciascuna Parte Contraente sostiene le spese relative all'attività del membro del tribunale da lei designato e alla sua rappresentanza legale alle udienze. Le spese per l'attività del Presidente e le altre spese sono a carico delle Parti Contraenti in eguale misura. Il tribunale arbitrale può, tuttavia, in una sua decisione disporre che una proporzione più alta dei costi sia a carico di una delle due Parti Contraenti; tale giudizio sarà vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

8. Una controversia non è sottomessa ad un tribunale arbitrale internazionale secondo le disposizioni di questo Articolo qualora la stessa disputa sia stata presentata ad un'altra corte arbitrale internazionale ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 10 e vi si trovi tuttora. Ciò non inficerà la possibilità di discutere la composizione in conformità con il comma 1) di questo Articolo.

Articolo 12

Consultazioni e scambio di informazioni

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente, senza indebito ritardo, inizia le consultazioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di questo Accordo.
2. Su richiesta di una Parte Contraente, vengono scambiate informazioni riguardo all'impatto che le leggi, i regolamenti, le decisioni, le pratiche amministrative o le procedure o politiche dell'altra Parte Contraente potrebbe avere sugli investimenti contemplati da tale Accordo.

Articolo 13

Applicazione dell'Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, ma non si applicano alle controversie che sono sorte in relazione ad investimenti da parte di un investitore di una Parte Contraente nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 14
Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attraverso i canali diplomatici con la quale una Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente l'avvenuto espletamento delle proprie formalità interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci (10) anni, e la sua durata si estende per ulteriori periodi di dieci anni, a meno che sia denunciato in conformità con il comma 3) di tale Articolo.
3. Ciascuna Parte Contraente può, tramite notifica per iscritto con un preavviso di un anno all'altra Parte Contraente, denunciare l'Accordo allo scadere dei primi dieci anni o in qualunque momento successivo.
4. Per gli investimenti effettuati o acquisiti prima della data in cui la denuncia del presente Accordo prende effetto, le disposizioni del presente Accordo restano in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data della denuncia dello stesso.
5. Tale Accordo può essere emendato tramite consenso scritto fra le Parti Contraenti. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore secondo le stesse procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
6. Tale Accordo si applica a prescindere dal fatto che le Parti Contraenti detengano relazioni diplomatiche o consolari.

Fatto a Roma il 2/8/2011, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana, bosniaca/croata/serba, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER LA BOSNIA ED ERZEGOVINA

